



“ASSOCIAZIONE LAZZARO CHIAPPARI EX ALLIEVI

ORFANOTROFIO e MANINI – ODV”

Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2024

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2024 a Cremona, in piazza Papa Giovanni XXIII,1 presso la Sala Consiliare della Fondazione città di Cremona, si è svolta, come da comunicazione inviata ai Soci, l'Assemblea Straordinaria prevista dallo statuto in prima convocazione alle 9,45 ed in seconda convocazione alle 10,30, che prevedeva all'ordine del giorno, tra l'altro, proposte: “ introduzione di forme di collaborazione con altre associazioni o enti senza scopo di lucro - richiami alla parità di genere - introduzione dell'istituto di delega”, avendo sempre come riferimento il Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea condotta dal Presidente, con verbalizzazione da parte del Segretario, ha svolto i lavori previsti dall'o.d.g., con approvazioni parziali a maggioranza dei singoli punti, a seguito di chiarimenti e relativo dibattito. In particolare è stata introdotta la nuova figura del socio *non fisico* denominato “Organismo associato” e approvato l'istituto della “delega” limitandola ad *una* per socio non facente parte del Direttivo.

Alla fine le modifiche dello Statuto sono state approvate all'unanimità.

E' stato dato mandato alla Segreteria di ricomporre nella veste opportuna il nuovo testo dello Statuto, di procedere alla registrazione e di caricare poi il documento sul portale del RUNTS secondo le regole previste.

Si riporta di seguito l'elenco dei Soci presenti e il testo approvato.

xxx

REGISTRATO A CREMONA IL

03 MAG 2024

AL N°

390

3

VERSATI €

xxx IDENTIFICATIVO TELEFONICO

TM224L000

390 000

DD



L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Pia Guadagnoli



Testo STATUTO deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 21/04/2024

Art. 1- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - FONDAZIONE

E' costituita in associazione in forma di organizzazione di volontariato l'ente del terzo settore denominato "ASSOCIAZIONE LAZZARO CHIAPPARI EX ALLIEVI ORFANOTROFIO e MANINI. – O.D.V.", fra gli ex Allievi degli Orfanotrofi Femminile e Maschile e dell'Istituto Educativo Cremonese - già Orfanotrofi.

È obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione – ODV.

L'Associazione è fondata il 1° novembre 1924, con la denominazione di "Associazione di Mutuo Soccorso ed Assistenza tra gli ex Alunni dell'Orfanotrofio Maschile e dell'Istituto Educativo Manini di Cremona".

Il 1° novembre 1927 è fondata la "Associazione di Assistenza fra le ex Allieve dell'Orfanotrofio Femminile – Maria Zoncada", fusasi nel 1966 con la "Lazzaro Chiappari".

Le istituzioni di provenienza dei soci ex allievi sono le seguenti:

- a) l'ex "Istituto Maschile di Carità Manini", confluito nel 1923 nell'Orfanotrofio Maschile.
- b) gli Orfanotrofi Femminile e Maschile, unificati con DPR del 1971 in "Istituto Educativo Cremonese – già Orfanotrofi", poi "Comunità Barbieri" e di seguito "Comunità educative" per minori ai sensi della DGR 20762/2005, in gestioni nel tempo ad amministrazioni avvicendate, quali: Congregazione di Carità, E.C.A., I.I.P.A.B. Riunite e Comune di Cremona.
- c) L'associazione si potrà avvalere dei contributi collaborativi di enti ed





istituti che storicamente hanno avuto contatti o sono stati prossimi agli organismi di cui ai punti a) e b) sopra riportati e/o comunque associazioni di volontariato ed enti non aventi scopi di lucro che possono con il loro intervento rafforzare l'azione del sodalizio all'attuazione dello statuto.

Art. 2 - SEDE - ANNO SOCIALE – RISORSE

La sede sociale è in Cremona, p.za Giovanni XXIII n.1. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo può con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune. L'Associazione trae risorsa economica al proprio funzionamento: dalle quote d'iscrizione dei soci, dalle loro elargizioni, da donazioni di sostenitori e da eventuali lasciti.

Art. 3 - CARATTERI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e nel perseguire le finalità di cui sotto, intende esercitare, in via prevalente l'attività di interesse generale rappresentata dai punti a), i) ed u) di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
- b) In particolare, l'Associazione si propone:
- di assistere moralmente e materialmente gli ex Allievi o loro famigliari;
 - di creare e favorire l'incontro fra gli ex Allievi per mantenere vivo il vincolo dell'amicizia e della reciproca solidarietà;
 - di promuovere ogni forma di collaborazione con l'Ente pubblico preposto alla conduzione e amministrazione dell'istituzione di provenienza dei soci, al fine di concorrere al suo sostegno operativo in favore dei minori ospitati;
 - di porre in opera, per quanto possibile, attività e relazioni con gli allievi





- accolti nell'Istituzione, onde contribuire in armonia d'azione con l'Ente conduttore al progetto educativo loro attuato, mediante forme di aggregazione con i soci e di stimolo all'atto formativo anche attraverso o la promozione di premi personali e collettivi ai ragazzi in denaro o altro;
- ove consentito, di provvedere al sostegno dei giovani appena dimessi dall'Istituzione;
 - di partecipare nelle forme consentite dalla potenzialità organizzativa del Sodalizio, alla locale e generale problematica sociale della persona, in particolare per i minori in stato di disagio;
 - per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
 - promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - effettuare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017, come stabilito nello stesso decreto all'art.6, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- c) Svolgere la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
- d) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di





solidarietà.

- e) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. All'Associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - APOLITICITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve mantenersi indipendente da qualsiasi altro sodalizio, ed estranea ad ogni influenza politica e religiosa.

Art. 5 - SOCI

- a) Possono presentare domanda di ammissione all' Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. In particolare, tutti gli ex Allievi dell'Istituto Educativo Cremonese già Orfanotrofi e gli ex ospiti delle istituzioni citate nel secondo comma dell'art.2 del presente documento che inoltrano al Consiglio Direttivo apposita richiesta di adesione.

Al fine di una partecipazione collaborativa, fra gli associati possono essere ammesse altre associazioni del Terzo Settore ed enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al





cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato presenti nella base associativa.

- b) I soci sono: Ordinari - Benemeriti - Amici - Organismi associati;
- gli "Ordinari" sono tutti gli ex Allievi iscritti, in regola con il pagamento della quota annua associativa e tutti coloro, "Amici" che, a seguito di esplicita richiesta vengono accolti dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari;
 - i "Benemeriti" sono i soci Ordinari che hanno particolarmente operato a favore del sodalizio e sono nominati dal Direttivo;
 - gli "Amici" sono soci nominati dal Consiglio Direttivo che a vario titolo sostengono l'attività associativa.
 - gli "Organismi associati", sono le associazioni ed enti non aventi scopi di lucro di cui al punto a) del presente articolo. Tali "Soci" saranno rappresentati da un delegato appositamente designato.
- c) Tutte le categorie di soci godono dei medesimi diritti all'interno dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare "Amici", quelle persone che a vario titolo sostengono l'attività associativa e può inoltre nominare "Soci Onorari" persone che hanno acquisito alto merito nei confronti dell'Associazione.
- d) L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- e) La qualifica di socio si perde per:
- decesso;





- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri (in caso di sua assenza all'Assemblea dei Soci), il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

- f) L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.
- g) La domanda di ammissione all'Associazione dovrà contenere:
 - indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica se posseduto;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; l'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione;





- il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato;
- l'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per richiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile;
- il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del terzo settore.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Inoltre i Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare e votare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa al 31/12 dell'anno precedente)
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli





scopi sociali;

- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Sociali.

Art. 7 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE TRASFORMAZIONE, SCIoglimento ED ESTINZIONE

- a) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
- b) La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.
- c) In caso di scioglimento o estinzione il fondo patrimoniale ed eventuali proprietà associative, ivi compresi gli archivi fotografici costituenti il patrimonio residuo, dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si impegna ad assicurare, per quanto possibile, la parità di genere fra i componenti degli organi del sodalizio.

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci





- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Sindaci (se nominato)
- d) Il collegio dei Probiviri (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Qualora per due esercizi consecutivi sussistano le condizioni e previste di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (superamento dei limiti economici ed operativi) l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo le cui composizione e funzioni sono quelle determinate dallo stesso articolo del decreto citato.

Qualora per due esercizi consecutivi sussistano le condizioni previste di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (superamento limiti economici ed operativi) l'Assemblea nomina il Revisore legale dei conti, come declinato dallo stesso articolo del decreto citato.

La nomina degli organismi di cui sopra è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.117/2017.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI E SUE FUNZIONI

a) L'Assemblea è l'organo sovrano del sodalizio. Essa è convocata dal Direttivo in via ordinaria una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per:

- prendere atto del risultato delle votazioni dei soci e ratificare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo risultati eletti;
- ratificare la proposta degli incarichi operativi di governo proposti dal Consiglio Direttivo;

- discutere ed approvare il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e





sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'ammontare della quota associativa;

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta nell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre precedente, che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti. L'eventuale avanzo attivo sarà reimpiegato per gli scopi associativi;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare su tutto quanto attiene all'attività associativa di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- b) L'Assemblea è riunita in via straordinaria ogni qualvolta è ritenuto necessario dal Direttivo, o da un decimo degli associati, e dal Collegio dei Probiviri, in assenza della possibilità di farlo da parte dei primi due.
- c) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione esse sono valide con la partecipazione di un





numero di soci pari al doppio più uno dei componenti il Direttivo. In caso di parità nella votazione, le proposte si intendono respinte.

- d) Le votazioni dell'Assemblea sono fatte a scrutinio segreto se riguardano persone e per alzata di mano in ogni altro caso.
- e) Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, con esclusione di quelli appartenenti al Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ogni associato, potrà rappresentare non più di uno socio. Per quanto non indicato si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E SUE ATTRIBUZIONI

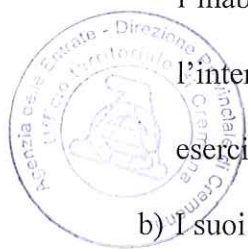
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione esecutivo dell'Associazione in ordine alle delibere assembleari e al perseguimento degli scopi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

- a) E' composto da massimo nove soci risultati eletti alle votazioni. Non può essere eletto consigliere, e se risultante decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- b) I suoi componenti possono essere rieletti.





- c) Dura in carica tre anni.
- d) Nella sua prima seduta, dopo le elezioni, sono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- e) Il Consiglio Direttivo ha inoltre tra le sue attribuzioni:
- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
 - redigere e sottoporre annualmente all'approvazione degli associati, riuniti in assemblea, il bilancio finanziario e la relazione dell'attività associativa svolta nell'anno trascorso, oltre che predisporre il bilancio preventivo e le relative relazioni delle attività previste;
 - accettare o respingere le richieste di adesione all'associazione di nuovi soci;
 - proporre la nomina di soci;
 - tenuta e conservazione del libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
- f) Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di almeno 5 (cinque) Consiglieri. In caso di parità nei voti di delibera, prevale quello del Presidente.
- g) Il Direttivo può nominare Commissioni apposite per iniziative e necessità operative.
- h) In caso di defezione per dimissioni di un Consigliere, subentrerà il primo dei soci non eletti risultante dalla graduatoria dell'ultima elezione.

Art. 11 - PRESIDENTE E SUE FUNZIONI

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione secondo quanto





previsto nel merito dall'ordinamento giuridico italiano, relativamente agli obblighi che tale figura deve assumere in nome e per conto dei gruppi associativi di volontariato, sprovvisti di personalità giuridica.

b) Al Presidente compete la firma sociale, che per taluni atti amministrativi verso istituzioni pubbliche o verso privati, è assunta congiuntamente o disgiuntamente in modo opportuno, con il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E SUE ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei Probiviri è composto da massimo tre membri, rieleggibili, decide inappellabilmente in sede amichevole delle eventuali controversie tra gli associati e tra essi e l'Associazione. Dura in carica tre anni. In caso di dimissioni dell'intero Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - COLLEGIO DEI SINDACI E SUE FUNZIONI

Il Collegio dei Sindaci è composto da massimo tre membri, rieleggibili; dura in carica tre anni. Il suo compito è di vigilare sull'andamento amministrativo dell'Associazione, controllandone la regolarità di tenuta e di corrispondenza al bilancio finanziario.

Art. 14 - PATRIMONIO SOCIALE - REGOLE DEL BILANCIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai valori risultanti dal rendiconto economico annuale, approvato dagli associati nell'assemblea ordinaria. La sua gestione sarà conforme agli ordinamenti fiscali di legge, nonché attuata con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Regole di bilancio:

a) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.





- b) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- c) Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- d) La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- e) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello del bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- f) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- g) La bozza di bilancio preventivo e del programma di attività è elaborata dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- h) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.





- 1) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ELEZIONI

- a) La Commissione Elettorale è eletta dal Direttivo e cessa le sue funzioni terminato lo spoglio dei voti.
- b) E' compito della Commissione Elettorale redigere la rosa dei candidati da proporre alle cariche associative.
- c) Il voto dei soci si esprime con l'uso della scheda elettorale inviata al domicilio degli iscritti ogni tre anni e in data utile per la successiva ratifica dei risultati in sede di Assemblea ordinaria annuale dei soci.
- d) Lo spoglio dei voti verrà eseguito dalla Commissione Elettorale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea ordinaria annuale, per tutte le schede nel frattempo pervenute.

Art. 16 - STENDARDO E VESSILLO

- a) Lo stendardo dell'Associazione rappresenta l'unione e la conservazione dello spirito di fratellanza degli ex Allievi. Esso sarà sempre degnamente conservato ed esposto nelle occasioni ufficiali promosse o a cui partecipi l'Associazione.
- b) Allo stendardo, si affianca il Vessillo sociale, costituito dal tricolore nazionale con al centro lo stemma della città di Cremona.

- c) Il motto associativo sin dalla fondazione è: "PER DOLOREM AD AMOREM"



Art. 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo statuto dell'Associazione devono essere deliberate dalla



maggioranza semplice dell'Assemblea Straordinaria dei soci, riunita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. In seconda convocazione, sarà sufficiente un numero di presenti pari ad un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è specificatamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti e successive modificazioni ed al Codice Civile.

IL PRESIDENTE ASSEMBLEA
Giampaolo Bertani

IL SEGRETARIO ASSEMBLEA
Giovanni Priori

Allegato: elenco presenti all'ASSEMBLEA



XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX



1924

ASSOCIAZIONE
"LAZZARO CHIAPPARI"
EX ALLIEVI ORFANOTROFIO e MANINI - onlus

P.zza Giovanni XXIII, 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372.422422
e-mail: lazzarochiappari@alice.it
www.lazzarochiappari.it
C.F. 93000170196



Cremona, li 21 aprile 2024

Assemblea Straordinaria

21 Aprile 2024

Palazzo "Fondazione Città di Cremona" p.za Giovanni XXIII, 1 - Cremona

Partecipanti	Firma
1) BASSI FIORENZO	
2) BERTANI GIANPAOLO	
3) PRIORI GIANNI	
4) GREGORI MARIO	
5) LA ROSA ALESSANDRO	
6) MANGIAROTTI MARIO	
7) NAZZARI GIULIO	
8) SALDINI OSVALDA	
9) CHIODELLI ATTILIA	
10) PARMIGIANI GIOVANNI	
11) BOSIO OSCAR	
12) FRITTOLI ANGELO	
13) MASSIMINI IVANA	
14) CORBARI LA ROSA CARLA	
15) BEDANI ATTILIO	
16) MESSIROLI GILDA	
17) RIGONI MIRCA	
18) MANCASTROPPI ALBERTO	
19) PASQUALINI FEDERICA	
20) CAPELLI FEDERICO	
21) ARDIZZI NADIA	
22) SCAZZOLI MONICA	
23) GRADISI ALFREDO	
24) MANERBA LUIGI	
25) RUGGERI GUIDO	
26) RUGGERI LUIGI	
27) ARRIGONI MARIUCCIA	
28) VISCONTI TOSCO PINETTA	
29) PASQUANINI FEDERICA BARBARA	
31) OLZI GIULIETTA	
32)	
33)	
34)	

Presidente Assemblea

Segretario Assemblea

351,82